

Ordinanza n. 2 del 9 maggio 2022

## **IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

### **Ordinanza ex art. 81, comma 3 C.G.D.**

Il 9 maggio 2022 il Tribunale Federale composto dai sigg.<sup>ri</sup>:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente;

Avv. Valerio CIONI - Componente;

Avv. Andrea GIUGNI - Componente,

riunitosi telematicamente alle ore 15:00 e segg. per procedere alla audizione di garanzia del sig. **Marco Franceschi**, tesserato F.I.S.R. (tesseratura n° 108206), dirigente della Hockey Club Valdagno (cod. 3863), nei confronti del quale è in esecuzione la misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva o federale applicatagli con ordinanza n° 1 del 6 maggio 2022,

#### **premesse che**

- nel corso dell'audizione svoltasi in data odierna il Franceschi, assistito dal proprio difensore, forniva una ricostruzione dei fatti antitetica rispetto a quella emergente dalla lettura del supplemento al referto della gara, in ragione della quale risulterebbe che le lesioni subite dall'arbitro Molli sarebbero conseguenza di una caduta accidentale, da lui non provocata né indotta;
- egli non è stato in grado di indicare, tuttavia, a supporto di tale diversa rappresentazione, elementi di prova idonei a confermarla, neppure di natura testimoniale,

#### **considerato che**

- anche nella fase cautelare la documentazione compilata dagli ufficiali di gara è dotata, in ambito federale, di fede privilegiata per quanto attiene alla prova dei fatti rappresentati, e ciò a maggior ragione ove, a loro confutazione, non risultino adottati dagli interessati, dati o elementi oggettivi di segno contrario;
- per tali ragioni la professione d'innocenza del Franceschi non appare idonea, di per sé, a modificare, *rebus sic stantibus*, il quadro indiziario a suo carico, né a superare le considerazioni svolte da questo Tribunale nell'ordinanza applicativa della misura, concernenti la gravità della condotta, nonché l'attualità e la concretezza dei *pericula in mora*;
- all'esito dell'audizione né il prevenuto né il suo difensore hanno formulato istanze di revoca o di modifica della misura;

### **ciò premesso e considerato**

ai sensi dell'art. 81, 3° comma del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Tribunale federale, all'esito dell'audizione dell'interessato

## **CONFERMA**

allo stato degli atti, l'applicazione della misura della **sospensione da ogni attività federale** a carico del sig. **Marco Franceschi**.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente ordinanza ai relativi indirizzi a:

- Marco Franceschi
- Hockey Club Valdagno;
- Procura Federale;
- Segretario Generale;
- Presidente Federale;
- Ufficio C.U.G.

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO -  
Presidente

Avv. Valerio CIONI - Componente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente